



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

07603302207		
Tribunale di Castrovillari		
N° 926	9 APR. 2014	
UOR	CC	RUO
funzione	necessità	art. 52
fascicolo	sottofascicolo	

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI, DEI NOTAI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DEL
CIRCONDARIO

OGGETTO: DIRETTIVE IN MATERIA DI NOTIFICHE DEMANDATE AI
PROFESSIONISTI.

1. Generalità.

La cronica carenza del personale di cancelleria costringe a demandare la notificazione alle parti processuali di un atto o provvedimento emesso dal GE (ordinanza di delega della vendita ex art. 591 bis cpc, decreto di liquidazione dei compensi spettanti al custode o al delegato,...) ai professionisti.

La notificazione deve aver luogo di regola a cura del custode o, in mancanza, del delegato alla vendita. Ciò comporta che il GE, ove ritenga opportuno che sia la cancelleria a eseguire una determinata notificazione, dovrà indicarlo espressamente nel provvedimento da notificare.

La notifica dovrà avvenire a mezzo PEC e solo se, per qualunque ragione, la notifica telematica non risulti possibile (es. debitore non munito di PEC) la notifica dovrà essere effettuata in modalità cartacea (previa attestazione da parte del professionista del motivo per cui non risulta possibile la notifica telematica).

20

2. Modalità della notificazione.

Quando la notifica è demandata al professionista questi deve:

- chiedere senza ritardo alla cancelleria esecuzioni immobiliari il rilascio di una copia conforme (per tale rilascio non devono essere corrisposti i diritti di cancelleria o altre spese o indennità se previste);
- munito della predetta copia conforme, recarsi senza indugio all'UNEP presso il Tribunale di Castrovillari al fine di inoltrare la richiesta di notificazione, avendo cura di predisporre tante copie semplici della copia conforme quanti sono i soggetti destinatari della notifica (in ordine a tali notifiche non devono essere corrisposti eventuali diritti, spese o indennità, salvo che si tratti di notifica dell'ordinanza di vendita al creditore iscritto e non intervenuto nel processo esecutivo poiché per legge tale notifica deve essere curata dal creditore precedente o dal creditore che ha formulato istanza di vendita).

3. I soggetti destinatari della notifica e luogo della notificazione.

Se il GE non ha indicato espressamente nell'atto da notificare i soggetti destinatari della notificazione, la notifica va effettuata a tutte le parti costituite nel processo esecutivo. I soggetti della notificazione sono: il debitore esecutato, il creditore precedente, il

creditore intervenuto e il creditore iscritto non intervenuto (si tenga presente che a quest'ultimo soggetto va notificato, a cura del professionista, solo l'ordinanza di vendita, mentre non vanno notificati l'atto di nomina del custode giudiziario e i decreti di liquidazione dei compensi al custode e al delegato).

La parte processuale, debitore o creditore, può essere tanto una persona fisica quanto un ente. Se la parte si è costituita in giudizio con il ministero di un difensore, le notifiche vanno sempre indirizzate al predetto difensore (se il difensore non è del foro di Castrovillari e non ha eletto domicilio nel circondario del Tribunale di Castrovillari, le notifiche si effettuano presso la cancelleria del medesimo Tribunale. Il professionista effettuerà la richiesta di notifica all'Ufficiale Giudiziario nei seguenti termini "*Si notifichi il presente atto all'avv. Sempronio, difensore della parte Mevio, presso la cancelleria del Tribunale di Castrovillari*").

Se invece il difensore è del foro di Castrovillari o ha eletto domicilio nel circondario, le notifiche si effettuano presso l'indirizzo del medesimo difensore o presso il domicilio eletto e la richiesta di notificazione dovrà essere così formulata: "*Si notifichi all'avv. Sempronio, difensore di Mevio, all'indirizzo di... o Si notifichi all'avv. Sempronio, difensore di Mevio, presso il domiciliatario: indicare il nome e l'indirizzo del predetto domiciliatario*".

E' importante dunque che il professionista prima di inoltrare la richiesta di notificazione verifichi se la parte è costituita con il ministero di un difensore, se questi è del foro di Castrovillari e se ha eletto domicilio nel circondario di codesto Tribunale nell'ipotesi in cui il medesimo difensore sia di altro foro (al fine di acquisire tali dati, il professionista dovrà fare riferimento all'atto di pignoramento, agli atti di intervento, all'eventuale atto di costituzione del debitore esecutato e verificare che successivamente a tali atti non siano intervenute modifiche in tema di domicilio).

I creditori, procedente e intervenuto, sono sempre costituiti nel processo esecutivo con il ministero di un difensore. 28

Ove il creditore, procedente o intervenuto, sia un avvocato e stia in giudizio personalmente e cioè senza il ministero di altro difensore (ciò quando l'avvocato agisce per far valere un proprio credito) se non è del foro di Castrovillari e non ha eletto domicilio nel circondario, le notifiche si effettuano presso la cancelleria di codesto Tribunale (è ovvio che se è del foro di Castrovillari o ha eletto domicilio nel circondario, le notifiche si effettuano presso il suo indirizzo o presso il domicilio eletto).

4. Precisazioni relative alle notifiche al debitore esecutato.

In relazione alla posizione del debitore esecutato, occorre tenere distinti i procedimenti iniziati prima del 01.03.06 da quelli promossi successivamente.

Quanto alle prime procedure, le notifiche al debitore devono sempre essere effettuate presso il suo indirizzo anagrafico o effettivo, anche se non risiede o non ha eletto domicilio in codesto circondario, e la richiesta di notificazione dovrà essere così formulata "*Si notifichi al debitore Tizio presso l'indirizzo di...*".

Quanto alle seconde procedure, le notifiche devono essere effettuate presso la cancelleria di codesto Tribunale se il debitore successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento non ha eletto domicilio nel circondario del Tribunale, anche se risiede in uno dei Comuni del circondario e la richiesta di notifica va così formulata: *"Si notifichi al debitore Tizio presso la cancelleria del tribunale di Castrovillari"* (se invece ha eletto domicilio, la notificazione va indirizzata presso il domicilio eletto e la richiesta di notificazione dovrà essere così formulata *"Si notifichi al debitore Tizio presso il domicilio eletto- indicare l'indirizzo e il domiciliatario"*).

Tale distinzione non ha ovviamente ragion d'essere se il debitore è costituito con il ministero di un difensore, poiché tutte le notifiche in tal caso vanno effettuate presso il predetto difensore secondo le regole sopra indicate.

Se debitore è una società o un ente e non è costituito nel processo esecutivo con il ministero di un difensore, le notifiche devono essere indirizzate presso la sede (la norma di riferimento è l'art. 145 cpc) e il professionista dovrà richiedere la notifica nei seguenti termini: *"Si notifichi alla società x in persona del suo legale rappresentante pro tempore, presso la sede di ..."*.

5. Precisazioni relative alle notifiche ai creditori iscritti e non intervenuti.

Ai creditori iscritti e non intervenuti (sono tali i soggetti che sui beni pignorati vantano un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri) va notificata unicamente l'ordinanza di vendita.

Tale notifica dev'essere effettuata presso il loro indirizzo o la loro sede anche se non risiedono in codesto circondario, se trattasi di persona fisica o non hanno nel circondario la loro sede, se trattasi di enti (la norma di riferimento per le notifiche agli enti con e senza personalità giuridica è rappresentata dall'art. 145 cpc).

Se il creditore iscritto è un ente dotato di personalità giuridica, esempio una s.r.l. o una s.p.a., le notifiche vanno effettuate presso la sede e la richiesta di notificazione va così formulata: *"Si notifichi alla banca o società x in persona del suo legale rappresentante pro tempore, presso la sede di..."*.

6. Adempimenti successivi alla richiesta di notificazione.

Il professionista dopo aver consegnato all'Ufficiale Giudiziario l'atto da notificare deve verificare presso l'UNEP, periodicamente, se l'attività di notificazione sia stata effettuata e sia andata a buon fine.

Ove riscontri che una delle notificazioni non abbia avuto esito positivo, dovrà, se il destinatario è una persona fisica, previa indagine anagrafica diretta a individuare il nuovo indirizzo, chiedere, ove non risulti un diverso indirizzo, una nuova notifica ai sensi dell'art. 140 o dell'art. 143 cpc e, se ente, previa indagine presso i registri pubblici diretta a individuare la nuova sede, chiedere, ove non risulti una diversa sede, una nuova notifica ai sensi dell'art. 145 cpc (è ovvio che, se datati indagini risulta un diverso indirizzo anagrafico o una diversa sede, dovrà chiedere una nuova notifica presso il nuovo indirizzo o la nuova sede).


Restituita dall'UNEP la documentazione relativa all'attività di notificazione, il professionista deve depositarla immediatamente presso la cancelleria di codesto Tribunale (quando si tratta di più notifiche, il deposito dovrà essere effettuato nel momento in cui l'Ufficiale Giudiziario restituisce al medesimo professionista gli atti relativi a tutte le notifiche richieste).

Alla segreteria perché provveda alle comunicazioni e a caricare il presente documento sito web del Tribunale - sezione circolari.

Castrovillari, 09.04.2014

Il Magistrato Coordinatore

Alessandro Razzaglia



Il Presidente

Caterina Chiaravalloti

